



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 4 del 22/02/2018.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.: APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **19:30**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono stati convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta pubblica.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
PEDRINI ALESSANDRO	P		PEDRANZINI ROMANO	P	
CANCLINI FILIPPO GIACOMO MARIA GIOSUE'	P		COLTURI GABRIELLA	P	
ZAMPATTI SANDRO	P		SCARAMELLINI OTTAVIO	P	
DONAGRANDE VALENTINA	P		CANCLINI PASQUALE	P	
RAINERI RONNI	P		PEDRINI SIMONE	P	
RODIGARI UGO		A	PEDRANA SERGIO	P	
NAZZARI PATRIZIA	P				

Presenti: 12 - Assenti: 1

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Cesare Pedranzini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO **Alessandro Pedrini**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

Il Sindaco introduce la trattazione del punto iscritto al n. 4) dell'odg illustrando la proposta deliberativa in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che:

- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 297 (Finanziaria 2007) prevede che: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il Decreto Ministeriale in data 29.11.2017 ha disposto il rinvio al 28 febbraio 2018 del termine entro il quale gli enti locali devono approvare il bilancio di previsione per l'anno 2018;

Richiamato il comma 3 dell'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), come modificato dall'art. 1, comma 444, della Legge n. 228 del 2012, stabilisce che "per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.1, comma 169, della L.27/12/2006, n. 296, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2" (entro il 30 settembre di ciascun anno);

Rilevato che:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23 ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Richiamato l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. che norma la materia della determinazione e modifica delle aliquote;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha introdotto con decorrenza 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 703 della L. 147/2013 precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Dato atto altresì che con propria deliberazione n. 22 del 03.09.2014 (come modificato per le componenti IMU e TARI con propria deliberazione n. 10 in 27.07.2015) è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) nelle sue tre componenti;

Preso atto che per il Comune di Valdisotto, compreso nell'elenco ISTAT dei Comuni classificati totalmente montani, i terreni agricoli sono considerati esenti dal pagamento dell'IMU ai sensi del D.L. 4/2015 convertito in legge 34/2015. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993, convertito dalla legge n. 133/1994.



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

Atteso che l'art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014), ha sancito:

- comma 707: “(...omissis...) L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”;
- comma 708: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”;

Richiamato altresì l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 – Legge di Stabilità 2016, come modificato dall'[art. 1, comma 42, lett. a\), L. 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 37, art. 1 della Legge 205/2017 del 27.12.2017](#), che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, di fatto **impone limitatamente agli anni 2016, 2017 e 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e addizionali comunali;**

Ritenuto, sulla base di quanto sopra evidenziato e sulla base del fabbisogno di bilancio per l'esercizio finanziario 2018, di confermare le aliquote del tributo in oggetto, approvate per il 2013 con deliberazione consiliare n. 39 del 13.11.2013 e successivamente confermate fino all'annualità 2017 di seguito riportate:

- ✓ per l'abitazione principale e per le relative pertinenze aliquota dello 0,4 per cento;
- ✓ per le aree fabbricabili l'aliquota dello 0,56 per cento
- ✓ per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C, nonché D/02, D/03, D/04, D/06, D/08, D/11, l'aliquota dello 0,76 per cento;
- ✓ per i fabbricati accatastati nelle categorie catastali D/01 (opifici), D/05 (Istituiti di credito, cambio e assicurazione – con fine di lucro) e D/07 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), un'aliquota differenziata pari allo 1,06 per cento (in applicazione della potestà regolamentare generale attribuita al comune dall'articolo 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446 ed ai sensi della circolare n. 3/DF del 18/05/12 Min. Economia e Finanze), in quanto posseduti da aziende presumibilmente più solide nella loro struttura economico-finanziaria e aventi una maggiore capacità economica – dimostrata anche, per la cat. D/05, dalla previsione da parte del legislatore di un coefficiente più elevato (80) rispetto a quello determinato per le altre categorie appartenenti al gruppo D (60), in ossequio alla natura di imposta patrimoniale costantemente riconosciuta dalla Corte Costituzionale all'ICI (e quindi all'IMU), nonché alla previsione comunque dettata dall'art.53 della Costituzione. L'aliquota differenziata è stata stabilita anche in ragione del danno ambientale provocato sul territorio da alcune grosse aziende appartenenti ai gruppi catastali suddetti.
- ✓ detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze, gli importi previsti all'articolo 13 comma 10 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'ente;

Con voti n. 8 favorevoli e 4 contrari (Scaramellini Ottavio, Canclini Pasquale, Pedrini Simone e Pedrana Sergio), essendo n. 12 i presenti, 12 i votanti e nessun astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Confermare per l'esercizio finanziario 2018 le aliquote del tributo in oggetto, approvate con deliberazione



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

consiliare n. 39 del 13.11.2013 e successivamente confermate fino all'annualità 2017 e di seguito riportate:

- ✓ per l'abitazione principale e per le relative pertinenze aliquota dello 0,4 per cento;
- ✓ per le aree fabbricabili l'aliquota dello 0,56 per cento
- ✓ per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C, nonché D/02, D/03, D/04, D/06, D/08, D/11, l'aliquota dello 0,76 per cento;
- ✓ per i fabbricati accatastati nelle categorie catastali D/01 (opifici), D/05 (Istituti di credito, cambio e assicurazione – con fine di lucro) e D/07 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), un'aliquota differenziata pari allo 1,06 per cento (in applicazione della potestà regolamentare generale attribuita al comune dall'articolo 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446 ed ai sensi della circolare n. 3/DF del 18/05/12 Min. Economia e Finanze), in quanto posseduti da aziende presumibilmente più solide nella loro struttura economico-finanziaria e aventi una maggiore capacità economica – dimostrata anche, per la cat. D/05, dalla previsione da parte del legislatore di un coefficiente più elevato (80) rispetto a quello determinato per le altre categorie appartenenti al gruppo D (60), in ossequio alla natura di imposta patrimoniale costantemente riconosciuta dalla Corte Costituzionale all'ICI (e quindi all'IMU), nonché alla previsione comunque dettata dall'art.53 della Costituzione. L'aliquota differenziata è stata stabilita anche in ragione del danno ambientale provocato sul territorio da alcune grosse aziende appartenenti ai gruppi catastali suddetti.
- ✓ detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze, gli importi previsti all'articolo 13 comma 10 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018;

Rinviare al Regolamento IMU per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo;

Trasmettere la presente all'Ufficio Entrate Comunali affinché provveda alla sua pubblicazione secondo le vigenti norme di legge;

Successivamente, considerata l'urgenza dettata dalla necessità di consentire il rispetto dei termini per l'approvazione degli strumenti di programmazione economico finanziaria 2018

Con voti n. 8 favorevoli e 4 contrari (Scaramellini Ottavio, Canclini Pasquale, Pedrini Simone e Pedrana Sergio), essendo n. 12 i presenti, 12 i votanti e nessun astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4c., del decreto Lgs.vo 18.08.2000 n.267.



COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.: APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Alessandro Pedrini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cesare Pedranzini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)